

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Pierluigi DI STEFANO	Presidente
Dott.ssa Antonella PELLECCCHIA	Componente
Dott. Daniele CAPPUCCIO	Componente
Dott. Massimo PERROTTI	Componente
Dott. Francesco ALIFFI	Componente

DECISIONE

Premesso che:

L'Ufficio centrale circoscrizionale LIGURIA il 23 agosto 2022 ha ricusato la lista dei candidati avente contrassegno «ALTERNATIVA PER L'ITALIA – NO GREEN PASS» nei collegi plurinominali per insufficienza di firme di cui all'art. 18 bis, comma 2, dpr 361/1957 e vari vizi formali

Il partito/gruppo ha proposto ricorso deducendo la regolarità degli atti.

Ritenuto che:

sono state riscontrate varie irregolarità (sottoscrizioni prive di certificato elettorale; sottoscrizioni incomplete o con dati incongrui; certificati in copia analogica autenticata da soggetto ignoto o non autorizzato).

Anche all'esito degli argomenti del ricorso, tali irregolarità risultano confermate.

Al fine di ritenere corretta la ricusazione è sufficiente considerare quanto segue:

L'art. 14 l. 53/1990 autorizza gli avvocati ad eseguire le autenticazioni delle firme ex art. 18 bis dpr 5361/1957 previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine (*"gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine"*).

Nel caso in esame:

- Innanzitutto l'avvocato Simona Giuliani, che sarebbe il legale che avrebbe apposto le firme illeggibili apparentemente

- riferibili ad uno studio legale "Pignalberi", non risulta avere adempiuto alla predetta disposizione non essendo stata offerta prova di tale dichiarazione di disponibilità;
- In ogni caso, la disposizione citata attribuisce il potere di autentica di firme e non un potere "generale" di autentica. Quindi, comunque, sono radicalmente inesistenti le "autentiche" di copie di atti firmate con firma illeggibile e riferimento allo "studio legale Pignalberi".

Quanto alla assenza di certificati elettorali etc, resta il dato di fatto della loro assenza. Il ricorrente si limita a generiche e indimostrate doglianze sull'essere ciò dovuto a responsabilità altrui.

Quindi correttamente la lista è stata ricusata per le rilevanti irregolarità formali che non consentono di ritenere raggiunto il numero di firme necessario.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del « ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS».

Si comunichi.

Roma, 24 agosto 2022.

i campi vuoti
Luminato
Spelli
no q

Il Pignalberi
Francesco

Depositato in Segreteria
oggi 24/08/22 ore 19:45

Esposito

